

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE FALCO, BORSARI, BORRACCINO, FABBRINI, POERIO, PINNA e MARANGONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

Modifiche agli articoli 12, commi secondo e terzo, e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale, con sentenze n. 135 del 16-22 giugno 1971 e 133 del 12-13 luglio 1972, ha dichiarato incostituzionali alcune norme della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (*Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1958, n. 47), concernente: « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato ».

La prima di tali norme è quella dell'articolo 12, comma secondo, della predetta legge n. 46, che richiede per i figli e per le figlie nubili dell'impiegato o pensionato di ruolo dello Stato, per avere diritto a pensione di reversibilità, la nullatenenza e per le figlie vedove la convivenza a carico da almeno cinque anni dopo la morte del marito.

Infatti, secondo tale norma, solo per le figlie devono ricorrere particolari condizioni e requisiti (condizione di nubile o di vedova e per le vedove una qualificata convivenza).

L'altro articolo dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale è l'articolo 18 della predetta legge.

Tale articolo fa eccezione alle norme degli articoli 12 e 13 della citata legge n. 46.

I predetti articoli prevedono infatti che la condizione per la concessione della pensione è subordinata alla esistenza della nullatenenza e dello stato di inabilità a proficuo lavoro al momento del decesso del dipendente o del pensionato.

L'articolo 18 invece considera sufficiente che l'inabilità e la nullatenenza sussistessero alla data del 1° gennaio 1958, anche se la morte dell'impiegato e del pensionato fosse avvenuta prima che si verificasse la inabilità dell'orfano, ma limita tale diritto solo alle orfane.

Questa discriminazione è stata giudicata dalla Corte costituzionale dipendente soltanto dalla diversità del sesso, in contrasto appunto con l'articolo 3 della Costituzione.

Nega, cioè, identico trattamento ai figli maschi non coniugati, che alla data del 1° gennaio 1958 risultino inabili a proficuo lavoro e nullatenenti, anche se la inabilità si sia verificata dopo la morte dell'impiegato o pensionato.

Infine la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il terzo comma del predetto articolo 12 della legge n. 46 del 1958.

Infatti, il terzo comma di tale articolo stabilisce che « non si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito superiore alle lire 240.000 annue tenendo conto di eventuale altra pensione o analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini della imposta complementare superi un milione di lire all'anno ».

Oggi, grazie al terzo comma dell'articolo 12, quasi tutti i beneficiari sono stati esclusi dalla pensione e ne restano preclusi i nuovi orfani nullatenenti, bisognosi aventi diritto.

A causa dell'aumento del costo della vita in questi 14 anni, l'orfano è diventato più bisognoso. La svalutazione invece, in base al detto articolo 12, lo fa considerare più ricco e gli fa togliere la pensione.

Basti qualche esempio.

La pensione sociale è oggi di 18 mila lire mensili.

Se la pensione sociale aumenterà di sole 460 lire, l'orfano che la percepisce guadagnerà 460 lire e automaticamente verrà escluso dalla pensione di reversibilità.

Lo prevede infatti l'articolo 13 della legge già citata.

La stessa pensione della Previdenza sociale per lavoratori dipendenti lo dimostra in modo stridente.

Nel gennaio 1958 (anno dell'approvazione della legge) il minimo di pensione della Previdenza sociale era di lire 6.000.

Il 1° gennaio 1969 fu elevato a 23 mila lire. L'orfano che ne usufruiva perdette quella di reversibilità.

Oggi il minimo è di 30 mila lire; in 14 anni è aumentato 5 volte.

Se vengono commisurati a questo aumento le 240 mila lire e il milione, fissati nel 1958,

l'aumento dovrebbe essere di un milione e 200 mila lire e di 5 milioni.

Ma la sperequazione è più stridente se si considera che altre pensioni, come quelle di guerra, sono state opportunamente adeguate in quella parte che interessa lo stato di nullatenenza.

Di conseguenza la Corte costituzionale con sentenza n. 133 del 12-13 luglio 1972 ha dichiarato illegittimo, perchè in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 12, comma terzo, della predetta legge 15 febbraio 1958, n. 46, limitatamente alla parte in cui considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore alle 240.000 lire annue anzichè di quello che risulta non assoggettabile all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

Tale decisione della Corte costituzionale è stata dettata dalla ingiustificata disparità di trattamento pensionistico in danno dei beneficiari di pensioni ordinarie rispetto ai titolari di pensioni di guerra.

Onorevoli senatori, dopo le sentenze del 1971 e 1972, esiste una vacanza di legge, che causa grave danno economico e morale agli orfani aventi diritto.

Le sentenze della Corte costituzionale ci pongono l'obbligo di provvedere ad elevare la quota complessiva del reddito determinante la condizione di nullatenenza degli orfani maggiorenni inabili al proficuo lavoro prevista dall'articolo 12, terzo comma, della legge n. 46 del 1958.

La Corte costituzione ci obbliga a provvedere, con nuove norme di legge, per quella parte dell'articolo 12 di detta legge in cui si dispone che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili e non gli uomini se celibi; ci indica, la Corte costituzionale, di rimuovere la norma che fa obbligo alle figlie vedove la convivenza a carico dell'impiegato o pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito, convivenza qualificata discriminante nel sesso a danno delle figlie vedove e non dei figli vedovi.

Infine la Corte costituzionale, dichiarando illegittima la discriminazione secondo il sesso operata dall'articolo 18 della legge n. 46 a danno degli orfani maschi maggiorenni inabili al proficuo lavoro e nullate-

menti, pone il dovere legislativo a provvedere.

Onorevoli senatori, è evidente che la Corte costituzionale non poteva pronunziarsi su ciò che non le è stato sottoposto.

Ma l'eccezione che l'articolo 18 fa all'articolo 13 della legge n. 46 e il successivo giudizio espresso dalla Corte, che riconosce il beneficio anche agli orfani maschi, anche se la invalidità e la nullatenenza si siano verificate dopo la morte dell'impiegato o del pensionato, presuppone di fatto la modifica di tale norma disancorandola dal limite di tempo del 1° gennaio 1958 e proiettandola nel tempo.

Onorevoli senatori, oggi è indubbio che la legislazione previdenziale si vada sempre più ispirando a principi più evoluti di socialità.

Insistere sul mantenimento della condizione che la inabilità debba sussistere al momento della morte del dante causa, li nega e li mortifica.

Inoltre è antisociale vanificare una intera posizione assicurativa e sottrarre la pensione a chi è stato sempre mantenuto dal genitore, anche se la inabilità si sia perfezionata in epoca successiva alla morte del dipendente o pensionato.

Nessuno può negare in fatto che sia giusto che il figlio del pensionato o dell'impiegato possa e debba usufruire della posizione assicurativa del genitore, anche se la inabilità si sia perfezionata dopo la morte di quest'ultimo. Lo ribadisce il fatto che l'inabile, se il genitore fosse rimasto in vita, avrebbe avuto nello stipendio di quest'ultimo l'unica possibilità di sopravvivenza.

Ma qui il fatto diventa diritto.

Infatti, lo stipendio del dipendente o la sua pensione costituivano sicuro cespite di mantenimento per il figlio inabile anche per gli obblighi di assistenza familiare previsti dalle leggi.

Questa condizione in diritto non può venire a mancare, ma deve essere mantenuta successivamente alla morte, ove se ne verificano le condizioni.

Onorevoli senatori, il Parlamento non può ancora oggi condividere in sede legislativa gli stessi principi e criteri affermati e in vigore per le assicurazioni private.

Le assicurazioni private, in tema di previdenza, sono ancorate all'istituto del rischio; rischio che opera, appunto, al simultaneo verificarsi di talune condizioni.

Le assicurazioni sociali tendono invece, con norme di diritto pubblico, a proteggere tutti i casi in cui un assicurato o un suo convivente venga a trovarsi in condizioni di riduzione o abolizione della capacità di guadagno e, quindi, del suo reddito.

Il genitore che muore qualche giorno prima che si perfezioni la inabilità del figlio rappresenta un rischio assicurativo, valido nel diritto privato, ma non nel diritto pubblico.

Questa concezione senz'altro moderna sta avendo in dottrina le prime autorevoli conferme.

È il concetto fondamentale dell'esigenza sociale di assicurare sempre e comunque una certa possibilità di sostentamento che non può essere ridotto o eluso.

È necessario che la legislazione sociale ne faccia uno scopo essenziale.

Se si conviene che la posizione assicurativa è da considerare retribuzione differita e accantonata dal dipendente o dal pensionato nell'arco della sua vita lavorativa, questa posizione deve essere corrisposta in ogni caso di effettivo bisogno, anche se a determinate condizioni.

Una di queste condizioni è la impossibilità del figlio del dante causa di procurarsi per inabilità un reddito autonomo di lavoro.

Collegarla al rischio che l'inabilità si verifichi o si perfezioni prima o dopo la morte del genitore è un assurdo sociale più che umano.

Con il presente disegno di legge si propongono all'attenzione degli onorevoli senatori concetti innovatori che si spera vengano presi in considerazione, perchè urge ormai tradurli in norme di legge.

Si provvederà a far fronte alla spesa con il capitolo 1901, categoria 3^a, del bilancio del Ministero del tesoro.

Tale capitolo provvede, per suo compito di istituto, in dipendenza di leggi e decreti e in relazione alle esigenze e alla situazione di fatto del personale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dai seguenti:

« Non si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore a quello minimo assoggettabile all'imposta complementare ai sensi delle leggi vigenti, fissato in lire 960 mila; o che appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini dell'imposta complementare superi 3.600.000 lire all'anno.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 1972, n. 321, di riforma tributaria, varranno i criteri ivi espressi, da non superare, per la esenzione tributaria a favore dei lavoratori dipendenti e per il computo cumulativo dei redditi familiari ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sono soppresse le seguenti parole:

« e, se femmine, a condizione che siano inoltre nubili ».

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dai seguenti:

« La pensione è dovuta anche agli orfani maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato e nullatenenti.

Sono equiparate alle orfane le orfane vedove che si trovino nelle condizioni predette ».

Art. 3.

L'articolo 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente:

« È concesso diritto a pensione ai figli maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti anche se le condizioni della inabilità al lavoro e la nullatenenza non sussistevano o non si erano perfezionate alla data della morte dell'impiegato o del pensionato ».

Art. 4.

All'onere finanziario derivante negli esercizi finanziari 1972 e 1973 dall'applicazione della presente legge si fa fronte a carico del capitolo n. 1901, categoria 3^a, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.